



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

ORIGINALE

SETTORE III AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE N° 103 DEL 05/04/2022

OGGETTO: INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE SUPERIORE PER LE ACQUE PUBBLICHE CONTRO IL RICORSO R.G. 30/2022 (PROT. DEL 1330/2022) ALLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO DI FIRENZE- CIG ZAE35E64F7

Il Responsabile del Settore III Amministrativo

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 28.03.2001, modificata con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2002, n. 198 del 15.12.2005, n. 24 del 22/2/2007 e n. 76 del 11/08/2021 e s.m.i. con la quale questa Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento degli uffici e servizi;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 21 del 30.12.2021 con il quale la sottoscritta Claudia Orlandini è stata nominata Responsabile del Settore III – Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato provvisoriamente il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2022/2024 e sono state assegnate le risorse ai Responsabili di Settore;

Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 e s.i.m ed in particolare:

- il comma 5 ove si prevede che "nel corso dell'esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del

secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato") con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, impegnata seguito della scadenza dei relativi contratti";

- il comma 6 ove si prevede che "i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185 comma2, lett. 1 bis del D. Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del [24 dicembre 2021](#), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali 2022-2024, di cui all'Art. 151 del testo unico di cui al D. Lgs 267/2000 è differito al [31 marzo 2022](#);

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2021 approvato con legge 25/02/2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il quale, tra l'altro, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali 2022-2024, di cui all'Art. 151 del testo unico di cui al D. Lgs 267/2000 è differito al [31 maggio 2022](#);

Vista la Delibera G.C. n. 8 del 18/02/2022 "Esercizio 2022 - Prelevamento dal fondo di riserva";

Vista la Delibera G.C. n. 9 del 18/02/2022" Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis lett. E-Bis) e comma 6 del Dlgs n. 267/2000";

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale

- n.126 del 29/12/2021 con la quale è stato stabilito di resistere presso il TAR Toscana al ricorso presentato dall'Avv. Giancarlo Altavilla contro l'annullamento dell'ordinanza 33/2021 di demolizione (Rg 1550/2021) e contro la successiva domanda cautelare;
- n. 127 del 29/12/2021 con la quale è stato autorizzato il legale a richiedere la trasposizione al TAR Toscana del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato in data 13/12/2021 prot. n. 10474 per l'annullamento dell'atto di diffida, ex art. 35 del DPR 380/2001, del 13/08/2021 relativo ad alcune opere private realizzate su area demaniale presentato dall'Avv. Giancarlo Altavilla;

Atteso che il TAR Toscana con sentenza 88 del 27/01/2022 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e ha rimesso le parti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

Visto il ricorso presentato dall'Avv. Giancarlo Altavilla presso il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche (prot 1330 del 10/ 02/2022) e riconfermata l'intenzione del comune di resistere contro tale ricorso come da deliberazione di G.C. n. 12 del 28/02/2022 incaricando della difesa in giudizio l'avv Piera Tonelli dello studio Gracili Associato con studio legale di Firenze per € 4.285,43 comprensivo di spese generali (15%) ed ulteriori accessori di legge (CPA 4% ed IVA al 22%);

Precisato che con la sopra citata deliberazione n. 12 del 278/02/2022 è stata data autorizzazione alla Sindaca in qualità di legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione della "procura alle liti"

ed stato **incaricato** il Responsabile del Settore amministrativo ad ogni adempimento conseguente alle citate deliberazioni, ivi compreso il conferimento dell'incarico legale e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Preso atto che la costituzione in giudizio richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato e che all'interno della struttura organizzativa dell'Ente non vi sono figure abilitate all'esercizio del patrocinio legale in giudizio e, quindi, professionalità adeguate allo svolgimento di tali funzioni, né esiste un Ufficio di Avvocatura civica;

Rilevato che si rende, pertanto, necessario provvedere urgentemente in vista della scadenza dei termini per la costituzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, all'affidamento di un incarico legale volto all'assistenza in giudizio nel procedimento sopra menzionato ad un professionista esterno all'Ente che ne difenda il legittimo operato, dimostrando la correttezza dell'azione pubblica;

Richiamate le Linee Guida n. 12 dell'A.N.A.C. aventi ad oggetto l'“Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24/10/2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13/11/2018, con particolare riferimento al paragrafo 3 “procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali” e al sottoparagrafo 3.1.4.1 nella parte in cui prevede, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, e in particolare nei casi di consequenzialità tra incarichi o complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, la possibilità dell'affidamento diretto al medesimo professionista di uno dei servizi legali di cui al citato art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2019 e ss.mm.ii., in quanto rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed in particolare:

- l'art. 17 rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”, contenente l'elenco delle tipologie di servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, e in particolare l'art. 17, comma 1, lett. d), n. 1 concernente la rappresentanza legale in giudizio da parte di un avvocato;
- l'art. 4 il quale prevede che l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, avvenga nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;

Considerato che:

- l'incarico in questione si configura come servizio legale escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ex art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che può essere affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 dello stesso Decreto;
- il suddetto incarico, da conferire ad hoc, consiste nella trattazione di una singola controversia per un'esigenza puntuale ed episodica della Stazione appaltante;
- nel caso di specie si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile, non assumendo rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria;

Tenuto conto che la modalità di affidamento dell'incarico è ispirata ai criteri di competenza, specializzazione, esperienza, economicità, efficienza ed efficacia in applicazione dei principi desumibili dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamata la precedente Determinazione n. 432 del 31/12/2021 con cui è stato affidato allo studio Gracili Associato di Firenze nella persona dell'Avv. Piera Tonelli l'incarico per la rappresentanza legale in giudizio a favore del Comune di Capannoli, nell'ambito del procedimento promosso con ricorso (di cui al prot 1330 del 10/02/2022) innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dall'Avv. Giancarlo Altavilla in nome e per conto dei propri clienti;

Ritenuto, quindi, opportuno, in ragione dell'urgenza di costituzione in giudizio e della sopraccitata "complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento", garantire la dovuta continuità di assistenza, evitando per l'Ente ulteriori costi per trasmettere le dovute conoscenze ad altri soggetti, e, dunque, necessario provvedere alla acquisizione del preventivo di spesa per l'incarico legale di assistenza e rappresentanza in giudizio del Comune di Capannoli nel procedimento instaurato con ricorso promosso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma dall'Avv. Giancarlo Altavilla per l'annullamento dell'ordinanza n. 33/2021 di demolizione di opere realizzate da privati su area demaniale come stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2022;

Visto il preventivo di spesa per l'incarico di patrocinio legale sopra citato pervenuto al protocollo in data 26/02/2022 n. 1840, presentato dallo studio Gracili Associato nella persona dell'Avv. Piera Tonelli, studio e professionista competente in materia, attesa la comprovata esperienza maturata in consulenza, assistenza e rappresentanza legale, in particolare a favore dei Comuni, per un importo complessivo di € 4.285,43, comprensivo di ogni onere fiscale e spese accessorie (come di seguito precisato: € 3.377,55 per imponibile e rimborso spese generali al 15% + C.P.A. al 4% per € 135,10 + I.V.A. al 22% (calcolata su € 3.512,65) per € 772,78, da cui poi detrarre la ritenuta d'acconto);

Valutata la congruità e l'equità del compenso professionale richiesto nel preventivo studio Gracili Associato nella persona dell'Avv. Piera Tonelli, alla luce dei parametri fissati nel D.M. 10 marzo 2014, n.55 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247"), come modificato ad opera del D.M. 08 marzo 2018, n. 37;

Appurata la disponibilità ad accettare l'incarico legale da parte del predetto studio legale alle condizioni di cui al menzionato preventivo di spesa, nonché l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi, come da sua dichiarazione acquisita agli atti del Servizio;

Considerato, altresì, che dal curriculum vitae dello studio Gracili associato ed in particolare dell'Avv. Piera Tonelli, professionista resosi disponibile all'assunzione dell'incarico legale in questione, si evince specializzazione ed esperienza specifica nella materia del diritto amministrativo;

Preso atto che detto conferimento muove da valutazioni di opportunità a tutela degli interessi pubblici di buon andamento ed imparzialità della P.A., nonché da ragioni di vantaggio economico per l'Ente;

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale e sostenerne le ragioni, ottenere specifica assistenza e rappresentanza legale in giudizio nell'ambito del contenzioso insorto con i clienti dell'Avv Giancarlo Altavilla innanzi al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, conferendo il relativo incarico di patrocinio legale allo Studio Associato Gracili nella persona dell'Avv. Piera Tonelli con sede in Via dei Servi n.38 50123 Firenze P.IVA 04886670480;

Verificato il possesso in capo al professionista dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

Visto il D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata negli Enti Locali;

Visto l'art.107, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visti gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

1) **Di affidare**, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, secondo le condizioni economiche di cui al preventivo di spesa di cui al prot. 1840/2022, l'incarico per la rappresentanza legale in giudizio a favore del Comune di Capannoli, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma nell'ambito del procedimento promosso con ricorso presentato dall'Avv. Giancarlo Altavilla (prot 1330 del 10/ 02/2022) all'Avv Piera Tonelli dello studio Gracili Associato con sede legale in Via dei Servi, n.38 50122 Firenze P.IVA04886670480, per l'importo complessivo complessivo di € 4.285,43, comprensivo di ogni onere fiscale e spese accessorie (come di seguito precisato: € 3.377,55 per imponibile e rimborso spese generali al 15% + C.P.A.al 4% per € 135,10 + I.V.A. al 22% (calcolata su € 3.512,65) per € 772,78, da cui poi detrarre la ritenuta d'acconto;

2) **Di impegnare** la spesa complessiva pari ad €4.285,43 (comprensiva di ogni onere fiscale e spese accessorie), imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato dalla tabella seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CODICE PIANO DEI CONTI (codice interno)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
					Anno 2022	Anno 2023	Anno 20234
01	11	1	03	1018360	4.285,43		

Totale	4.285,43
--------	----------

4) **Di dare atto** che a seguito della richiesta all'ANAC alla suddetta procedura di gara è stato assegnato il seguente cig **ZAE35E64F7**;

5) **Di precisare** che l'Associazione sopra indicata risulta essere regolare da un punto di vista INAIL e INPS come appositamente certificato con DURC ON LINE: - Numero protocollo: INAIL _31974334 valido fino al 8/07/2022;

6) **Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7) **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente D. Lgs 267/2000, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

8) **Di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dall'art 1 comma 9 lett.e) della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

9) **Di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;

10) **Di dare atto** che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Claudia Orlandini;

11) **Di dare atto** del rispetto dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e dell'aggiornamento semestrale nella apposita sezione dell'Amministrazione trasparente" del presente atto, se rientrante nelle fattispecie indicate dall'articolo stesso;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

IMPUTAZIONE CONTABILE

ANNO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	N° IMPEGNO	CREDITORE	IMPORTO
2022	spese per liti e consulenze	01111.03.1300		Studio gracili associato - avv Piera Tonelli	4.285,43

Totale spesa € 4.285,43

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell'allegata attestazione di copertura finanziaria.

Responsabile

Claudia Orlandini / ArubaPEC S.p.A.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Claudia Orlandini e stampato il giorno 19/05/2022 da Claudia Orlandini.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

SETTORE IV FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA SULLA DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE N° 103 DEL 05/04/2022

OGGETTO: INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE SUPERIORE PER LE ACQUE PUBBLICHE CONTRO IL RICORSO R.G. 30/2022 (PROT. DEL 1330/2022) ALLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO DI FIRENZE- CIG ZAE35E64F7

In data odierna, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Contabilità, appone il visto di regolarità contabile che attesta che sul relativo capitolo sussiste la copertura finanziaria.

Esaminata la determinazione il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario in data odierna appone anche il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 17 del Regolamento di contabilità e art. 9, c.1, lett. a, punto 2 del D.L. 78/2009).

ANNO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	N° IMPEGNO	CREDITORE	IMPORTO
2022	spese per liti e consulenze	01111.03.1300	35376	Studio gracili associato - avv Piera Tonelli	4.285,43

Totale spesa € 4.285,43

Capannoli, lì 05/04/2022

Il Responsabile

Barbara Menciassi / ArubaPEC S.p.A.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Barbara Menciacchi e stampato il giorno 19/05/2022 da Claudia Orlandini.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Claudia Orlandini

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CAPANNOLI - SETTORE AMMINISTRATIVO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

— Dettagli della comunicazione —

CIG	ZAE35E64F7
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	SERVIZI LEGALI FINO A € 40.000 ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE
Importo	€ 3.377,55
Oggetto	incarico per resistenza ricorso presso Tribunale delle Acque Pubbliche RG 30/2022
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

VI.4.3
COM01OE/10.119.142.122

Contatti

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 19/05/2022 da Claudia Orlandini.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.